Logo della Repubblica Italiana

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere n.134/2013

Composta dai seguenti magistrati:

Presidente f.f. Dr. Silvano Di Salvo
Consigliere Dr. Tommaso Viciglione

Referendario Dr.ssa Rossella Bocci

Referendario Dr.ssa Rossana De Corato

Referendario Dr.ssa Raffaella Miranda Relatore

Referendario Dr.ssa Carla Serbassi

ha adottato la seguente deliberazione nella camera di consiglio del 21 marzo 2013

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Visto il parere reso dal Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo con nota prot. n° 7469 in data 22 giugno 2009;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste, altresì, la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008, nonché la nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

Vista la deliberazione del 17 gennaio 2013, n. 1/2013/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per la Campania ha approvato il "Programma dell'attività di controllo della Sezione regionale di controllo per la Campania per l'anno 2013";

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n.11/CONTR/12 del 2 – 17 aprile 2012;

Visto il quesito posto dal Sindaco del Comune di Corbara (SA) con nota prot. n. 384 del 16 gennaio 2013, acquisito al protocollo della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 22 gennaio 2013 prot. C.d.C. n. 3375, con la quale viene richiesto parere di questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n°6/2013 con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Referendario Raffaella Miranda,

PREMESSO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Corbara (SA), ha formulato a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131.

In particolare, il quesito si inserisce nell'ambito della problematica riguardante il diritto al rimborso dei canoni di depurazione delle acque reflue, non dovuti per assenza del servizio, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008. Nello specifico, il Sindaco chiede di chiarire:

- "1. la durata della prescrizione (per il rimborso dei canoni di depurazione, *ndr*) se quinquennale o decennale e la sua decorrenza;
- 2. se eventualmente riconoscere il diritto al rimborso ai soli richiedenti o a tutti gli aventi diritto".

CONSIDERATO

Preliminarmente, in rito, occorre verificare se la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Corbara (SA), rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti dall'art. 7, comma 8, della L. 6 giugno 2003, n. 131.

Al riguardo, come più volte sostenuto dalla magistratura contabile, la norma ha previsto la possibilità per Regioni, Province, Comuni e Città Metropolitane di chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di "collaborazione" ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, 12 marzo 2007, n. 9).

È evidente come tali ulteriori funzioni che il legislatore ha attribuito alle Sezioni regionali della Corte dei Conti si inquadrino nell'ottica del regionalismo differenziato così come stabilito dal revisore costituzionale a partire dalla riforma operata con le leggi costituzionali 1/1999 e 3/2001. Infatti, nella prospettiva delineata dall'art. 114 Cost., gli enti territoriali che

costituiscono la Repubblica (Corte Cost. 11 ottobre – 9 novembre 2005, n. 417) possono avvalersi della collaborazione della Corte dei Conti, organo garante dell'intero Stato comunità (Corte Cost. 12 – 27 gennaio 1995, n. 29). Così, si è ritenuto che la funzione di cui al comma 8 dell'art. 7 della L. 131/2003 consista in una facoltà conferita agli amministratori locali di ricorrere ad un organo neutrale e qualificato per acquisire elementi necessari ad una corretta e sana gestione della cosa pubblica. Tuttavia, il parere fornito dalla Sezione - anche se scaturisce dalla richiesta dell'ente locale riguardante un caso concreto – deve assumere carattere generale, esulando da ciò qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'ente richiedente (cfr. Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36) e senza implicare la valutazione di comportamenti amministrativi. In tal senso, la Sezione analizza e interpreta principi generali dell'ordinamento e disposizioni normative in relazione alla materia prospettatale, spettando, ovviamente, solo all'amministratore locale la concreta scelta decisionale, che potrà essere orientata in base alle conclusioni prospettate dalla Sezione (cfr. Corte dei Conti, sez. Autonomie, 17 febbraio 2006, n. 5).

Alla luce delle esposte considerazioni la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Corbara (SA), rientra indubbiamente nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei Conti dall'art. 7 comma 8, della L.131/2003.

Passando ad esaminare i requisiti di ammissibilità soggettiva (riguardante la legittimazione dell'organo richiedente) ed oggettiva (concernente l'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica) della questione, occorre fare riferimento a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, (cfr. Corte dei Conti, Adunanza 4 giugno 2009, n.9) nonché all'orientamento di questa Sezione circa l'ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica.

Come noto, le richieste di parere vanno inoltrate per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. La mancata costituzione di tale organo (pur previsto nello Statuto della Regione Campania approvato con la legge regionale n. 6 del 28 maggio 2009) non rappresenta tuttavia elemento ostativo, poiché la disposizione normativa usa la locuzione "di norma" non precludendo, quindi, in linea generale, la richiesta avanzata dall'ente. Inoltre, allorquando il quesito sia proposto dall'organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco e, nel caso di atti di normazione, Consiglio quale organo che può proporre la richiesta) deve ritenersi ammissibile in quanto proveniente dall'organo munito di rappresentanza legale esterna, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno in tutti i rapporti giuridici ed amministrativi.

Il quesito in esame è stato posto dal Sindaco del Comune di Corbara (SA); pertanto è da ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo.

In relazione al profilo oggettivo, bisogna verificare se la richiesta attenga alla materia della contabilità pubblica di cui all'art. 7, comma 8, citato. In tal senso, infatti, la norma – in combinato disposto con il precedente comma 7 che attribuisce alla Corte dei Conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali o regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni - intende fare riferimento alla "attività finanziaria che

precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli" (cfr. al riguardo Corte dei Conti, sez. Autonomie atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché delibera 17 febbraio 2006, n. 5). In altri termini, per poter correttamente individuare i limiti oggettivi delle richieste di parere inoltrate dagli enti locali occorre avere riguardo non solo al comma 8 ma anche al comma 7 dell'art. 7 citato. Se il comma 8 prevede la facoltà di richiedere pareri, è consequenziale che tale funzione consultiva debba avere come punto di riferimento le funzioni sostanziali di controllo collaborativo previste dal precedente comma 7. È in tal senso, del resto, che le Sezioni Riunite della Corte dei Conti in sede di controllo hanno individuato una nozione unitaria e dinamica della contabilità pubblica basata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da rapportarsi alle materie riguardanti la gestione del bilancio e i suoi equilibri (cfr. Corte dei Conti, 17 novembre 2010, n. 54). Pertanto, la funzione consultiva è ammissibile anche in riferimento a questioni che prima facie sembrerebbero estranee alla contabilità pubblica ma che risultano connesse alla gestione delle risorse pubbliche, con particolare riferimento agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

La richiesta di parere attiene alla materia della "contabilità pubblica" nell'accezione di cui all'art.7, comma 8, della legge n. 131/2003, in quanto incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente.

Pertanto, nei termini finora esposti, si ritiene che sia ammissibile anche oggettivamente il quesito proposto dal Sindaco del Comune di Corbara (SA).

MERITO

Con specifico riferimento all'oggetto della presente pronuncia, questa Sezione (Corte dei Conti, sez. contr. Campania, n. 24 del 2008 nonché nn. 19, 24, 25 del 2009 e in particolare questo relatore vd. Corte dei Conti, sez. contr. Campania, n.162/12) ha già avuto modo di esprimere il proprio parere sebbene anche su questioni in parte diverse.

Al riguardo occorre ripercorrere quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 10 ottobre 2008, n. 335. Il Giudice delle Leggi è intervenuto in relazione alla natura giuridica da attribuire al canone idrico pagato dagli utenti.

In particolare, è necessario specificare che il servizio pubblico di cui si discute riguarda il servizio di depurazione delle acque, servizio pubblico essenziale per garantire l'igiene e la salute collettiva che è stato nel tempo finanziato come parte dell'entrata del servizio idrico; così si è disciplinata la quota del canone relativa alla depurazione, ex art. 16 L. 319/1976 (cd. Legge Merli); la quota per il servizio idrico prevista dall'art. 13 L. 36/1994 (cd. Legge Galli); infine, la quota della tariffa del servizio idrico integrato (cd. S.I.I.) ex artt. 154 e 155 D.Lgs. 152/2006 (cd. codice ambientale).

Il canone in questione è stato definito nel tempo ora come entrata tributaria, ora come entrata commutativa o paracommutativa.

La citata sentenza n. 335/2008 ha ritenuto che la somma pagata dall'utente non costituisce un tributo, che prescinde dall'effettuazione di specifiche prestazioni in virtù del principio dell'irrilevanza della corrispettività, ma una tariffa e come tale rappresenta il corrispettivo contrattuale per il servizio effettivamente fruito dall'utente. In tal senso, può ritenersi che i rapporti di utenza pubblica integrano dei rapporti contrattuali, e come tali disciplinati dalle regole proprie del diritto privato (e non da quelle del diritto amministrativo, o del diritto tributario).

La natura non tributaria della quota di tariffa è stata riconosciuta anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui con il passaggio alla disciplina dettata dalla L. 36/94, i «canoni» di depurazione si sono trasformati da tributo a «corrispettivo di diritto privato» (Cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 20 agosto 2004, n. 16426; Cass. civ. Sez. Unite, 25 marzo 2005, n. 6418; Cass. civ. Sez. Unite, 16 maggio 2008, n. 12375; Cass. civ. Sez. Unite Ord., 25 luglio 2008, n. 20501).

Infatti, la L. 36/94 prevede una tariffa unica, costruita nelle sue componenti in modo da coprire i costi del servizio; il che è fissato direttamente dalla legge pur trovando nel contratto la sua fonte. Del resto, in tal senso, anche il Testo Unico sugli enti locali determina la tariffa di tutti i servizi pubblici locali secondo analoghi criteri di calcolo (vd. art. 117 Tuel).

La tariffa essendo causalmente legata al servizio ed inserita nel rapporto sinallagmatico con l'utente è legittimamente pagata solo allorquando la controprestazione sia effettivamente resa, pena la realizzazione di un ingiustificato arricchimento.

Rebus sic stantibus, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni ex art. 14, comma 1, L. 36/1994, mod. ex art. 28 L. n. 179/2002 e dell'art. 155, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 152/06 laddove imponevano agli utenti di corrispondere la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista dei relativi impianti o questi fossero inattivi.

È evidente come la sentenza del Giudice delle Leggi si inserisca nel filone normativo e giurisprudenziale secondo cui il cittadino non è più (o non solo) un amministrato, ma un cliente; al fianco del provvedimento amministrativo, troviamo il contratto, che veicola obblighi a cui il gestore del servizio non può sottrarsi; e, alle tariffe di natura tributaria si sono sostituiti i corrispettivi contrattuali, anche se determinati tramite atti autoritativi (al riguardo cfr. anche le sentenze della Corte Costituzionale - ad esempio, in tema di tributo per il deposito in discarica dei rifiuti - 27 luglio 2005, n. 335 nonché 25 ottobre 2005, n. 397; inoltre, la Corte è successivamente intervenuta – sempre in tema di S.I.I. – ribadendo quanto affermato in relazione alla tariffa idrica, cfr. sentenza 11 febbraio 2010 n. 39 ove affronta la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992 mod. ex art. 3 bis, comma 1, lett. b) D.L. 30 settembre 2005, n. 203 conv. in L. 248/2005, nella parte in cui aveva attribuito alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue di cui agli artt. 13 e 14 L. 36/1994).

La pronuncia della Corte Costituzionale ha inficiato *ex tunc* le disposizioni dichiarate incostituzionali e ciò ha comportato il diritto degli utenti ad ottenere la restituzione di quanto

corrisposto in passato e indebitamente percepito, salvo il normale effetto del termine di prescrizione (su cui vd. infra nonché Corte dei Conti, sez. contr. Friuli, n.55/09; Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, 17/2009; vd. Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia 25/2009) ovvero le altre ipotesi di situazioni giuridiche divenute comunque irrevocabili (cc.dd. «rapporti esauriti»), per effetto di sentenze passate in giudicato e/o atti amministrativi inoppugnabili (su cui vd. Corte dei Conti, sez. contr. Molise, 3/2009).

A seguito di tale sentenza, è stato emanato il D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 13.

Per quanto qui d'interesse, l'art. 8 sexies, comma 1, del decreto citato, stabilisce che «gli oneri relativi alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta componente è pertanto dovuta al gestore dell'utenza, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione o di completamento delle opere necessarie alla attivazione del servizio di depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei tempi programmati».

In tal senso, il legislatore trasforma il corrispettivo dovuto anche in assenza dell'impianto di depurazione in una componente che concorre a determinare la tariffa del servizio idrico. I predetti oneri rappresentano, quindi, una quota «vincolata» della tariffa che ha natura di corrispettivo.

Al fine di tener conto degli effetti conseguenti alla declaratoria d'illegittimità costituzionale il comma 2 della disposizione ha previsto che «in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1 ° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione. Nei casi di cui al secondo periodo del comma 1, dall'importo da restituire vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate. L'importo da restituire è individuato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle rispettive Autorità d'ambito».

Il successivo comma 3 stabilisce che «le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli enti locali gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. In tali casi all'individuazione dell'importo da restituire provvedono i medesimi enti locali»; si tratta di una precisazione di importante rilievo, in quanto in mancanza della stessa, allorquando non vi fossero i piani d'ambito, non sarebbe possibile trattenere la quota riconducibile agli oneri di progettazione ed avvio per la realizzazione degli impianti, in caso di attività già avviate.

La normativa emanata pone quindi in capo ai soggetti pubblici richiamati (Autorità d'ambito o enti locali) il compito di quantificazione dell'importo da restituire ed i relativi tempi di attuazione, obbligando poi i gestori del servizio idrico integrato alle modalità ed ai tempi di

restituzione della quota di tariffa non dovuta, come determinata dai predetti soggetti, in esecuzione del giudizio costituzionale.

La disposizione, inoltre, al comma 4, subordina l'attuazione degli adempimenti previsti dal comma 2, all'emanazione di decreti da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con i quali devono essere stabiliti i relativi criteri e parametri di riferimento (cfr. comma 4 «Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce con propri decreti i criteri ed i parametri per l'attuazione, coerentemente con le previsioni dell'allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, 1° agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996, tenute presenti le particolari condizioni dei soggetti non allacciati che provvedono autonomamente alla depurazione dei propri scarichi e l'eventuale impatto ambientale, di quanto previsto dal comma 2, nonché le informazioni minime che devono essere periodicamente fornite agli utenti dai singoli gestori in ordine al programma per la realizzazione, il completamento, l'adequamento e l'attivazione degli impianti di depurazione previsto dal rispettivo Piano d'ambito, nonché al suo grado di progressiva attuazione, e le relative forme di pubblicità, ivi inclusa l'indicazione all'interno della bolletta»).

In ottemperanza a ciò, è stato emanato il decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare 30 settembre 2009 «Individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita ai servizi di depurazione », concernente l'attuazione dell'art. 8 *sexies*, L. 13/2009 (cd. decreto Prestigiacomo pubbl. in G.U. l'8 febbraio 2010).

Con tale decreto si sono stabiliti i criteri e le modalità per la restituzione delle somme indebitamente versate dagli utenti per il canone di depurazione delle acque nonostante la mancanza degli impianti di depurazione o la loro inattività temporanea.

Ora, per quanto d'interesse nel presente parere, occorre chiarire che nell'ambito della magistratura contabile vi è una certa discordanza in relazione al termine prescrizionale. Così a fronte di una teoria secondo cui andrebbe applicata ex art. 2946 c.c., la prescrizione ordinaria decennale, (Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, n. 17 del 2009, cit.) sussiste una diversa intepretazione che afferma che si debba fare riferimento alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c. per le prestazioni periodiche che devono pagarsi ad anno o in termini più brevi, nell'ambito di una causa debendi di carattere continuativo (Corte dei Conti, sez. contr. Campania, nn. 19, 24, 25 del 2009; sez. contr. Lombardia, n. 25/2009 cit). Ora essendo quest'ultima l'opinione espressa da questa Sezione in altre occasioni, ritiene l'odierno Collegio di non doversi discostare dall'orientamento prima esposto ritenendo valide e tuttora condivisibili le argomentazioni esposte in precedenza. Pertanto, in conformità alla precedente giurisprudenza di questa Sezione è da ritenersi che il diritto relativo alla restituzione si prescriva in cinque anni ex art. 2948 c.c. La validità del ragionamento esposto è inoltre confermato dall'art. 7 del decreto del Ministero dell'ambiente che prevede appunto il termine quinquennale per la restituzione di quanto dovuto.

Per quanto concerne la decorrenza di tale termine secondo l'opinione uniforme della giurisprudenza contabile la prescrizione giustamente partirebbe dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e cioè nel caso in esame, dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, salvo che ovviamente nel frattempo il rapporto non si sia in tutto o in parte esaurito per altre cause quali una sentenza passata in giudicato e/o atti amministrativi inoppugnabili (su cui vd. Corte dei Conti, sez. contr. Molise, 3/2009, cit.). Tuttavia, occorre considerare che essendo nel frattempo intervenuto il decreto citato che stabilisce espressamente all'art. 7 che il termine prescrizionale decorre dal 1 ottobre 2009, questo Collegio ritiene di dover individuare il dies a quo della prescrizione in tale suddetto termine.

In relazione al secondo quesito occorre specificare che è necessaria un'espressa richiesta dell'interessato trattandosi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, di una fattispecie riconducibile ad un indebito, con l'onere della prova dell'avvenuto pagamento (Corte dei Conti, sez. contr. Molise, 3 del 2009, cit.); in altri termini, le quote sono ripetibili ex art. 2033 c.c., rappresentando la ripetizione dell'indebito oggettivo un'azione restitutoria (e non risarcitoria) a carattere generale, che è circoscritta tra il *solvens* e il destinatario del pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 21.03.13

II relatore f.to Raffaella Miranda

II Presidente f.f. f.to Cons. Silvano Di Salvo

Depositato in Segreteria in data 21 marzo 2013

Il Direttore del Servizio di supporto f.to Dott. Mauro Grimaldi